

Stagione Sportiva 2009/2010
CAMPIONATO NAZIONALE – FASE REGIONALE

CALCIO A 5

REGOLAMENTO UFFICIALE del COMITATO REGIONALE MARCHE
Integrazione al volume "SPORT IN REGOLA - Regolamenti nazionali dell'attività sportiva"

Il CSI - Comitato Regionale Marche organizza la Fase Regionale del Campionato Nazionale di calcio a 5 per le seguenti categorie:

- **OPEN Maschile** (1994 e precedenti)
- **OPEN Femminile** (1994 e precedenti)
- **ALLIEVI Maschile** (1994 e successivi)

Art. 1 – Validità dei regolamenti

La Fase Regionale del Campionato Nazionali di calcio a 5 2009/2010, si svolge secondo quanto stabilito dal Regolamento generale pubblicato su "Sport in Regola – Regolamenti nazionali dell'attività sportiva" (Ed. 2009).

Si applicano, inoltre, le Norme per l'Attività Sportiva (NAS) ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva (RGS) vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento.

Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti vigono lo Statuto CSI, le circolari/comunicati della Direzione Tecnica Nazionale e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 (*Futsal Laws of the Game*) corredato dalle Decisioni Ufficiali FIGC e dalla Guida Pratica IFAB e AIA – edizione 2009.

Art. 2 – Partecipazione alla fase Regionale

Alla Fase Regionale vengono ammesse le società regolarmente affiliate al CSI, per la stagione sportiva 2009/2010. Alla manifestazione partecipano due squadre per ogni Comitato Provinciale: la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non può essere effettuata oltre il secondo posto (*ex art. 10.2 Reg. Generale Campionati Nazionali*).

Art. 3 – Norme per la partecipazione ai campionati CSI di atleti tesserati FIGC

La partecipazione all'attività del CSI da parte di atleti tesserati anche in FIGC è regolata dall'apposita normativa riportata sul Regolamento pubblicato su "Sport in Regola – Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC" (Ed. 2009), scaricabile dal sito www.csi-net.it.

Art. 4 – Norme sul Tesseramento

Durante tutta la Fase Regionale, le società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente tesserati per il CSI, per la stagione sportiva 2009/2010. A tal proposito si ricorda che, fatto salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con la FIGC", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2010. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della prima gara della fase regionale, nella misura massima di nr. 2 atleti;

Art. 5 – Dirigente Accompagnatore Ufficiale delle squadre

Ogni squadra deve segnalare, all'atto dell'iscrizione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che rappresenta la Società nel corso della manifestazione ed è responsabile della stessa. In particolare il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è l'unico abilitato, in luogo del presidente della Società, a sottoscrivere i reclami e le impugnazioni limitatamente alla manifestazione regionale. A tal proposito l'indicazione nel modulo di iscrizione della sua qualifica costituisce a tutti gli effetti la delega di cui all'art. 51 del RGS.

Art. 6 – Società partecipanti con più squadre nella stessa categoria

Le società sportive che partecipano alla manifestazione con più squadre devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito, in questi casi, lo scambio di giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionali e nazionali.

Art. 7 – Tutela sanitaria

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti devono essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista; a tal proposito la delibera applicativa di tale disposizione adottata dal Consiglio nazionale del CSI nella seduta del 7/8 novembre 1998 prevede per gli sport di squadra dei Campionati Nazionali, che l'attività di tutte le discipline e di tutte le categorie è considerata agonistica. L'attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni viene sempre considerata agonistica.

Art. 8 – Responsabilità

Il Comitato Regionale Marche declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

Art. 9 – Documenti di riconoscimento

Per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti, tecnici e dirigenti, limitatamente all'attività regionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto.

Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno presentare anche un documento di riconoscimento, attraverso il quale dovranno comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire:

1. *attraverso uno dei seguenti documenti muniti di foto (anche stampata), in originale ed in corso di validità:*

- carta di identità
- passaporto
- patente di guida
- porto d'armi
- tessera di riconoscimento militare o di servizio civile
- tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione
- libretto o tessera universitaria
- permesso di soggiorno
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio
- tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi gara.

2. *attraverso la tessera di riconoscimento sportivo* (Rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza o la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione sportiva nazionale o da una Disciplina associata del CONI).

Art. 10 – Colore delle maglie e relativi cambiamenti

Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare la Fase Regionale; in particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso.

In caso di colori uniformi e comunque se ritenuto necessario da parte dell'arbitro, il cambio delle maglie deve essere effettuato dalla squadra prima iscritta in calendario.

A tal proposito all'inizio della manifestazione ogni squadra è tenuta a segnalare i colori delle proprie maglie.

Art. 11 – Amministrazione della Giustizia Sportiva

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la Giustizia Sportiva la competenza sull'attività regionale è demandata alla Commissione Giudicante Regionale (CGR), la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

Per il *Calcio a 5*, il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU). Quest'organo, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGR nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza (ex art. 12.3 RGS)

Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza (ex art. 12.4 RGS)

Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso (ex art. 12.5).

Art. 12 – Provvedimenti disciplinari

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del RGS tutti i provvedimenti disciplinari verranno riportati sui Comunicati Ufficiali e sono immediatamente esecutivi, fatto salvo il diritto all'appello qualora ne ricorrano le condizioni.

L'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre a partire dalle gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale

In attuazione di quanto previsto dall'art. 32.2 del RGS sono previsti i seguenti automatismi delle sanzioni:

- espulsione dal campo: squalifica per almeno 1 giornata di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;
- somma di 2 ammonizioni: squalifica per 1 giornata effettiva di gara; ai fini del calcolo della somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 giornata di squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica).

N.B. Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.

Art. 13 – Modifica dei termini

I termini per la Fase Regionale, che si svolgerà col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati (ex art. 102 RGS):

- preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
- invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 14 – Reclami

riserva scritta

In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa (art 42 NAS) deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore ufficiale o, in difetto, il capitano della squadra.

Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini di cui all'art. 74 RGS.

preannuncio di reclamo

La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato Regionale CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.

Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore ufficiale o, in difetto, il capitano della squadra;

Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato Regionale CSI attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

reclamo

I reclami vanno presentati al Giudice Unico, organo di prima istanza, in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte.

Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante (presidente Società) o dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale di cui al precedente art. 5.

Le motivazioni del reclamo devono essere presentate al GU entro 2 giorni dalla disputa della gara.

Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

Qualora il reclamo o il ricorso riguardi lo svolgimento o il risultato di una gara, copia dello stesso deve essere inviato alla controparte. Tale adempimento viene assolto dalla Società reclamante mediante il deposito della copia del reclamo presso la segreteria del Comitato CSI Marche, che provvederà alla notifica alla Società interessata.

Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento che, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato CSI Marche.

La tassa-reclamo, allegata in contanti o con assegno intestato a "Comitato Regionale CSI Marche", è fissata in € 50,00 per i reclami al GU, € 60,00 per istanze di revisione alla CGR, € 100,00 per gli appelli agli organi di seconda istanza (CGN) ed € 150,00 per i ricorsi di legittimità proposti davanti alla CNGS.

L'addetto alla segreteria del Comitato CSI Marche, rilascerà alla Società, ricevuta degli atti e dei documenti depositati, ivi compresa la copia da consegnare alla controparte.

Art. 15 – Istanza di revisione

Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro il giorno successivo alla pubblicazione sul comunicato ufficiale, alla Commissione Giudicante Regionale (CGR), nella sua composizione collegiale, la quale decide in prima istanza.

Art. 16 – Appelli di seconda istanza

Avverso le deliberazioni assunte dalle CGR, è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN), entro il giorno successivo alla pubblicazione sul comunicato ufficiale, la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Art. 17 – Ricorsi di legittimità

Avverso le deliberazioni della CGN, è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS), la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso

Art. 18 – Perdita della gara su delibera degli Organi giudicanti

In caso di perdita della gara, a seguito di delibera degli organi giudicanti ("a tavolino"), il risultato da attribuire è di 0-6 (zero a sei).

Art. 19 – Rinunce durante le fasi finali regionali

Nella fase finale della manifestazione regionale, la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 20 – Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche:

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara ai rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara ai rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo

Art. 21 – Modalità per la definizione dei casi di parità in classifica

Per definire i casi di parità in classifica si applicheranno i seguenti criteri:

- In caso di parità tra 2 squadre si terrà conto del risultato dello scontro diretto;
- In caso di parità tra 3 o più squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra le squadre in parità in classifica; permanendo la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
 - b) differenza reti nella classifica avulsa;
 - c) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - d) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica "Fair play");
 - e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - f) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - g) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.
 - h) sorteggio.

Art. 22 – Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio, definire la migliore seconda, la migliore terza...) tra squadre di gironi diversi, si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- media punti (punti fatti/partite disputate);
- media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
- media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

Art. 23 – Regolamento tecnico di gioco

Ai sensi dell'art. 1 delle disposizioni regolamentari per il Calcio a 5 CSI, integrato nel volume "Sport in Regola", edizione 2009, verrà adottato il Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 FIGC, (*Futsal Laws of the Game*) corredato dalle Decisioni Ufficiali FIGC e dalla Guida Pratica IFAB e AIA – edizione 2009, integrato e/o modificato come previsto dal suddetto articolo, anche dalle Circolari emanante dalla Direzione Tecnica Nazionale e dal Comitato Regionale CSI Marche

Le norme tecniche per il calcio a 5 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 24 – Tempo d'attesa

Il tempo d'attesa è fissato per tutte le gare in **15 minuti**. Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gioco.

Art. 25 – Partecipanti e numero minimo di giocatori per dare inizio alle gare.

Alle gare di calcio a 5 CSI, partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori in distinta, dei quali 5 partecipano alla gara (di cui uno portiere) e gli altri fungono da riserve.

Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di 3 (tre) calciatori partecipanti al gioco.

Art. 26 – Abbigliamento degli atleti

Tutti gli atleti, sia titolari che riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

E' obbligatorio, sia per i titolari che per le riserve, indossare **i parastinchi**: in caso contrario non verranno ammessi in campo. L'obbligo del cambio di maglia o di indossare le "casacche" spetta sempre alla squadra che gioca in casa (o prima nominata).

Art. 27 – Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara (Distinta)

Ogni squadra può schierare un massimo di 12 atleti in distinta. L'elenco dei partecipanti alla gara deve essere consegnato all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio della stessa. Per la presentazione della distinta - da consegnare in duplice copia - va utilizzato esclusivamente il modello pubblicato sul sito internet del Comitato Regionale CSI Marche <http://www.csimarche.net>. Su di esso va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di ogni atleta. Va pure segnalato, prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano e vice capitano. Sulla distinta vanno indicati se presenti, anche il dirigente accompagnatore ufficiale, l'allenatore ed un suo vice.

Art. 28 – Il rettangolo di gioco

Tutte le gare si disputano su terreni di gioco all'aperto o al chiuso, in erba sintetica, resine o legno, che rientrano nelle misure perimetrali minime previste dalla Regola 1 del summenzionato Regolamento di Giuoco del Calcio a 5 FIGC, ovvero su quelli che il Comitato Organizzatore individuerà come idonei.

Art. 29 – Palloni per la gara

In tutte le gare la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 (due) palloni regolamentari e la Società seconda nominata almeno 1 (uno) pallone regolamentare (*taglia 4 a rimbalzo controllato*).

Tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari, utilizzabili e:

- *di forma sferica;*
- *di cuoio o di altro materiale approvato;*
- *di una circonferenza minima di cm. 62 e massima di cm. 64;*
- *di un peso non inferiore a gr. 400 e non superiore a gr. 440 all'inizio della gara;*
- *di pressione fra 0.4 e 0.6 atmosfere (pari a 400-600g/cm²) a livello del mare.*

Art. 30 – Sostituzioni dei giocatori

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni volanti, in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara, nelle modalità previste dal Regolamento Tecnico di Gioco.

La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 31 – Time-Out

L'allenatore presente in panchina (od in sua assenza esclusivamente il capitano della squadra), ha la possibilità di richiedere in qualsiasi momento al direttore di gara, un time-out per ogni tempo di gioco.

La sospensione avrà una durata di 1 (uno) minuto. Il time-out verrà concesso dall'arbitro alla prima interruzione di gioco successiva, sempre che la squadra richiedente abbia il possesso della palla alla ripresa dello stesso.

Se una squadra non ha richiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non lo potrà recuperare nel secondo.

Art. 32 – Durata e risultati delle gare

La durata delle gare è stabilita in due tempi di gioco, che avranno la durata di **25 minuti** continuativi ognuno, con un intervallo di 5 minuti tra gli stessi.

Vince la gara, la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice viene designata mediante i tiri di rigore col sistema veloce.

Art. 33 – Espulsione temporanea

L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante l'esibizione del cartellino azzurro;
- ha la durata di **4 (quattro) minuti**;
- è comminata durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
- l'atleta espulso temporaneamente, può rientrare comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti quella definitiva, prevista dalle decisioni IFAB in materia di falli antisportivi di cui alla Regola 11, per i seguenti falli e violazioni:

- **sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito (non violento) su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la linea di porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;**
- **fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta (ciò non sia applica al portiere dentro la propria area di rigore);**
- **fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete, che ha un'evidente opportunità di segnare una rete.**

N.B. Ai fini delle sanzioni disciplinari e di giustizia sportiva, l'espulsione temporanea è considerata come un'ammonizione.

- ✓ L'espulsione temporanea, in gara, potrà essere decretata una sola volta allo stesso giocatore e non potrà mai essere comminata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui, un giocatore che avesse già subito l'espulsione temporanea ad ulteriore infrazione, di qualsiasi entità e gravità, dovrà essere decretata l'espulsione definitiva con cartellino rosso.
- ✓ L'espulsione temporanea si consuma presso la propria panchina. Al termine dei 4' (che decorrono dalla ripresa del gioco immediatamente successiva all'espulsione), i dirigenti, il capitano o il giocatore stesso, chiederanno all'arbitro l'autorizzazione di reintegrare il giocatore espulso. Se un giocatore espulso temporaneamente, dovesse riprendere il gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro, sarà definitivamente espulso, mediante l'esibizione del cartellino rosso.
- ✓ Se al termine del primo tempo di gara non fosse stato del tutto scontato il tempo di un'espulsione temporanea, esso sarà scontato (o proseguito) alla ripresa del secondo tempo;
- ✓ Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di 3 calciatori a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
- ✓ Se una squadra sta giocando con il numero minimo di 3 giocatori e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato; in questo caso l'espulsione temporanea è comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco;
- ✓ Si precisa che la bestemmia, il linguaggio offensivo, ingiurioso e/o minaccioso **non** potranno mai essere puniti con il cartellino azzurro ma con l'espulsione definitiva dal gioco, così come previsto dalla Regola 11 del regolamento di riferimento.

Art. 34 - Modalità tiri di rigori per determinare la squadra vincitrice - (Sistema veloce)

- Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
- Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi.
- Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.
- Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se:
 1. intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori;
 2. non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al precedente comma 2.

Il "sistema veloce" prevede le seguenti procedure:

- a) *al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;*
- b) *l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;*
- c) *batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;*
- d) *i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;*
- e) *se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;*
- f) *se al termine della serie di cinque calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;*
- g) *ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.*

N.B. Non è possibile proporre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art. 35 – Regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme vigono, nell'ordine, i seguenti documenti (che tutte le squadre sono tenute a conoscere!):

- Statuto del CSI;
- "Sport in Regola" (edizione 2009/2010)
- Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 (*Futsal Laws of the Game*) corredato dalle Decisioni Ufficiali FIGC e dalla Guida Pratica IFAB e AIA – edizione 2009, approvato dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI.
- Circolari e comunicati ufficiali CSI

Jesi, 15 marzo 2010

Il Coordinatore Regionale Attività Sportiva

Enrico Mercuri